

**Decreto esecutivo**  
**concernente il servizio sanitario coordinato**  
 (del 20 giugno 1990)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- l'Ordinanza del Consiglio federale concernente la preparazione del servizio sanitario coordinato del 1° settembre 1976 e la concezione del servizio sanitario coordinato dello SM della difesa del 1° dicembre 1980;
- la legge federale sull'edilizia di protezione civile, del 4 ottobre 1963, art. 3, 5 cpv. 1 e 6 cpv. 1, e l'Ordinanza federale sull'edilizia di protezione civile del 27 novembre 1978, Art. 8;
- la legge cantonale sullo stato straordinario e d'urgenza del 4 ottobre 1982, art. 9, 13 e 14;
- la legge cantonale della protezione civile del 7 novembre 1988, art. 2 e 3, e la legge cantonale sull'edilizia di protezione civile del 7 novembre 1988, art. 8 e 10 cpv. 1;
- la risoluzione del Consiglio di Stato n. 5875 del 30 giugno 1978, che accoglie il concetto di base del servizio sanitario coordinato, e la risoluzione n. 8250 del 4 ottobre 1979 che approva il concetto per la costruzione degli impianti protetti per il servizio sanitario coordinato; su proposta del Dipartimento militare;

**decreta:**

**Art. 1** Il Dipartimento militare, per mezzo del responsabile dei preparativi della difesa integrata, è l'autorità competente a far applicare la concezione del servizio sanitario coordinato (SSC) nell'ambito del Cantone.

Esso si avvale, per i preparativi, di una Commissione SSC, nominata dal Consiglio di Stato. La condotta in caso di necessità è regolata nell'ambito dello Stato maggiore di condotta cantonale (SMC).

**Art. 2** <sup>1</sup>La Commissione SSC in particolare è responsabile per:

- la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie;
- l'elaborazione di disposizioni e direttive ai responsabili della sanità pubblica e della protezione civile cantonale;
- l'elaborazione di direttive terapeutiche, tenendo conto del personale e dei mezzi tecnici a disposizione;
- la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell'ospedalizzazione;
- l'informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione.

<sup>2</sup>Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per:

- la pianificazione e il promuovimento della realizzazione Posti sanitari (PO san) dei posti sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile;
- l'istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile;
- l'istruzione dei medici nell'ambito della medicina di catastrofe;
- la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP);
- la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti.

<sup>3</sup>Il Dipartimento della sanità e della socialità è l'autorità competente per:

- la designazione delle categorie degli istituti di cura;
- la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS;
- l'attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali;
- la sorveglianza dell'istruzione del personale sanitario addetto ai COP e agli OS e dello svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette;
- l'approvvigionamento, tramite gli istituti di cura interessati, del materiale sanitario e dei medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione.<sup>1</sup>

**Art. 3** <sup>1</sup>Per la condotta del Servizio sanitario coordinato il territorio del Cantone Ticino è suddiviso nei seguenti settori sanitari:

- Leventina
- Blenio e Riviera
- Bellinzonese
- Locarnese
- Vedeggio / Capriasca / Malcantone
- Lugano e dintorni

<sup>1</sup> Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

## 520.250

- Mendrisiotto (dalle sponde sud del Ceresio).

<sup>2</sup>Il Dipartimento militare designa i capi e i sostituti dei settori del SSC.

<sup>3</sup>Per la ripartizione dei costi di realizzazione dei COP e OS, i settori sanitari Vedeggio/Capriasca/Malcantone e Lugano e dintorni vengono riuniti.

**Art. 4** <sup>1</sup>Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e gli istituti sanitari in genere, designati quali ospedali di base. Questi istituti di cura sono tenuti:

- a realizzare e a gestire i COP previsti nella concezione;

- a gestire gli OS attribuiti, realizzati dalla protezione civile.

<sup>2</sup>Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile.

<sup>3</sup>I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai COP e agli OS e organizzare annualmente degli esercizi pratici.

<sup>4</sup>I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una chiave di riparto determinata dal numero degli abitanti e dalla forza finanziaria.

**Art. 5** Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria II gli istituti che devono sospendere la loro attività e i cui mezzi in personale e materiale devono essere messi a disposizione del SSC.

**Art. 6** Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria III gli istituti che continuano la loro attività in misura ridotta in superficie e nei rifugi.

**Art. 7** <sup>1</sup>Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o dagli organismi locali di protezione civile); essi sono gestiti dagli organismi locali di protezione civile ad eccezione degli OS, la cui gestione è affidata a istituti di cura.

<sup>2</sup>I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una chiave di riparto che tiene conto del numero degli abitanti e della forza finanziaria.

<sup>3</sup>Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente alle disposizioni sottoscritte dai Comuni.

**Art. 8** Il Dipartimento militare trasmette ad ogni Comune e agli organismi locali di protezione civile la pianificazione settoriale del SSC, approvata dal Consiglio di Stato, comprendente l'elenco degli impianti e le relative attribuzioni.

**Art. 9** L'esecutore dell'impianto del SSC incassa le quote-parti dei singoli Comuni, eventualmente tramite l'organizzazione locale di protezione civile.

**Art. 10** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.<sup>2</sup>

Pubblicata nel BU 1990, 181.

---

<sup>2</sup> Entrata in vigore: 26 giugno 1990 - BU 1990, 181.